



COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

Provincia di Avellino

IV SETTORE TECNICO

Protocollo nr. 0000342/2025/R
del 17 giugno 2025

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 06/06/2001 nr. 380)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Vista la domanda presentata in data 08 gennaio 2025 ed assunta al protocollo generale al nr. 0000342, dalla dott.ssa IANNACCONE Adele (C.F. NNC DLA 68B68 G230E), residente ad Avellino al C.so Vittorio Emanuele n. 242, nella qualità di custode giudiziario nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 128/2022 R.G.E., diretta ad ottenere il rilascio del certificato previsto dall'art. 30, comma terzo, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, relativamente ad area ubicata in Monteforte Irpino (AV), rappresentata catastalmente:

- **Foglio 23 particelle n. 1005 e 1214**

Visti gli strumenti urbanistici vigenti e la normativa regolamentare ad essi relativa;

Espletati i dovuti accertamenti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

C E R T I F I C A

che la destinazione urbanistica dell'area interessata, secondo il vigente Piano **Regolatore Generale approvato con Decreto n. 2 del 31 Gennaio 2002 del Presidente della Provincia**, è la seguente:

- **Foglio 23 particelle n. 1005 e 1214**, area ricadente in “**ZONA OMOGENEA AGRICOLA - AREE SEMINATIVE ED A FRUTTETO (E)**”, le cui prescrizioni urbanistiche sono rilevabili negli allegati del PRG, nelle Norme di Attuazione dello stesso, nella tabella dei tipi edilizi e nel Regolamento Edilizio Comunale.

Le principali di esse sono:

- Indice di fabbricabilità residenziale: 0,03 mc/mq;
- Indice di fabbricabilità pertinenze agricole: 0,10 mc/mq;
- Altezza max: 7,50 m;
- Numero piani: 2 (due);
- Superficie minima lotto: 4.000 mq;
- Distacco minimo dai confini: 5,00 m;
- Distacco minimo dai fabbricati: 10,00 m;
- Distacco dalle strade: C.li e P.le: 20,00 m; Statale: 30,00 m; Autostrada: 60,00 m; e comunque nel rispetto delle norme di cui al D.M. nr.1404/68, D.Lgs. nr. 285/92, D.P.R. nr.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Destinazioni d'uso: Annessi agricoli e Residenze agricole;

Nelle zone agricole il permesso a costruire per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonchè agli affittuari o mezzadri aventi diritto a

sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9 maggio 1975, n.153.

Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 "La carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto individua il carattere prevalente delle culture. Gli indici da applicare sono desunti da idonea certificazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia e relativa alla destinazione culturale all'atto della richiesta medesima"

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

L'insediamento di allevamenti zootecnici è consentito esclusivamente nelle zone boschive, pascolive ed incolte, ad una distanza di metri 20.00 dai confini del lotto, con un rapporto di copertura di 0,05 mq/mq e fermo restando la superficie del lotto minimo di intervento superiore a 20.000 mq. nonché l'indice di fabbricabilità di 0.10 mc./mq..

Si precisa che l'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dal vigente Piano Regolatore Generale per le zone E si riferisce ad aree libere non asservite a precedenti costruzioni.

Secondo il Piano Stralcio dell'**Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno**, contenente l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio (distinto in rischio frana e rischio alluvione), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Delibera nr. 5 nella seduta del 10 marzo 2010 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nr. 66 del 4 Ottobre 2010, l'area in esame, considerata la scala grafica con cui è stato redatto il Piano Stralcio e di conseguenza attesa l'approssimazione, è così classificata:

- **Foglio 23 particelle n. 1005 e 1214**

non risultano perimetrate dal rischio frana redatto dall'autorità di bacino stessa.

Secondo le indagini geologico-tecniche allegata al Piano Regolatore Generale l'area individuata in catasto con il **Foglio 23 particelle n. 1005 e 1214**, ricade in **"AREE STABILI (S)"**

Secondo il catasto delle aree percorse dal fuoco, redatto da questo Ente ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 353 del 21/11/2000 e relativo al periodo 1998/2022, l'area individuata in catasto con il **Foglio 23 particelle n. 1005 e 1214**, non è stata percorsa dal fuoco nel suddetto periodo.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, per usi consentiti, significando che la validità del presente certificato è di un anno dalla data di rilascio, purché, al momento dell'uso esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.

Dalla Residenza Municipale,
Monteforte Irpino, 17 giugno 2025

Il Responsabile del Procedimento
geom. Carmine di Somma

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Soccorso Pullo